

Incertezza normativa: le sanzioni si disapplicano solo su domanda

SINTESI OPERATIVA

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obiettivo incertezza normativa può eliminare le sanzioni, ma non l'imposta, soltanto se il contribuente la invoca con una domanda formulata correttamente e nei termini del processo: il giudice non può applicarla d'ufficio. La stessa ordinanza ribadisce che il giudicato formatosi tra le medesime parti su una questione identica può chiudere un secondo ricorso pendente, anche se la decisione precedente è intervenuta in un giudizio parallelo successivo, e può essere rilevato dalla Cassazione anche senza eccezione di parte.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Quando una norma tributaria si presta a più interpretazioni, anche un contribuente in buona fede può finire per applicarla in modo che poi l'amministrazione finanziaria considera errato. In questi casi la legge prevede una via d'uscita dalle sanzioni, non dall'imposta: la disapplicazione per obiettiva incertezza normativa. Con l'ordinanza n. 23974 del 23 luglio 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che i giudici di merito, in un caso specifico, avevano invece trascurato: questa disapplicazione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, di sua iniziativa, ma richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati. La pronuncia chiarisce anche un secondo aspetto, altrettanto rilevante sul piano pratico: quando su una medesima questione si è già formato un giudicato tra le stesse parti, anche in un giudizio parallelo definito successivamente, quel giudicato può bloccare un secondo ricorso ancora pendente sugli stessi motivi, e la Cassazione può rilevarlo anche senza che nessuna delle parti lo sollevi.

IL CASO: DUE APPELLI GEMELLI DECISI CON ESITI DIVERSI

La vicenda nasce da un provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito, in via di surroga, la rendita catastale su una serie di unità immobiliari demaniali, ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, liquidando tributi, interessi e sanzioni per l'omessa presentazione della denuncia di accatastamento, per un importo complessivo di 175.200 euro. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia si era pronunciata sul ricorso del contribuente con la sentenza n. 88 del 2015. Quella decisione, anziché essere impugnata con un unico appello, era stata contestata con due distinti ricorsi, che avrebbero dovuto essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, la norma che impone la trattazione unitaria delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. I due appelli sono stati invece decisi separatamente dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con due sentenze autonome, entrambe datate 17 settembre 2019 (nn. 1054 e 1062 del 2019), ciascuna delle quali è stata poi autonomamente impugnata per cassazione dall'amministrazione finanziaria, sugli stessi motivi.

PERCHÉ LA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI NON PUÒ ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO

L'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, consente al giudice tributario di disapplicare le sanzioni quando la violazione contestata dipende da un'obiettivo incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, cioè da una situazione in cui la disposizione si prestava, in modo oggettivo e non per una lettura di comodo del contribuente, a interpretazioni diverse tra loro plausibili. In entrambi i gradi di merito, i giudici liguri avevano applicato questa esimente, cancellando le sanzioni collegate alla mancata denuncia di accatastamento. Il problema, secondo la Cassazione, è che l'esimente dell'incertezza normativa non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice: richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, quindi tipicamente introdotta già nel ricorso di primo grado. Il primo dei due giudizi di legittimità si è chiuso in accoglimento del ricorso dell'amministrazione finanziaria, con cassazione senza rinvio e rigetto del ricorso introduttivo della società.

IL GIUDICATO ESTERNO CHIUDE ANCHE IL SECONDO GIUDIZIO, PUR SE SUCCESSIVO

Sullo stesso principio si era nel frattempo formato un giudicato, cioè una decisione ormai definitiva e non più impugnabile, proprio con l'esito del primo dei due giudizi gemelli. Quando la quinta sezione della Cassazione si è trovata a decidere il secondo ricorso, identico al primo per fatti, parti e motivi, lo ha dichiarato improcedibile, cioè non più esaminabile nel merito, proprio a causa di quel giudicato esterno sopravvenuto, sebbene formatosi dopo la sentenza di merito impugnata nel secondo giudizio. La Cassazione ha ribadito che il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezza dei rapporti giuridici impongono al giudice di legittimità di verificare, anche d'ufficio, l'esistenza dei propri precedenti che precludano l'accesso al sindacato di legittimità, in applicazione del divieto del cosiddetto "ne bis in idem", la regola per cui la stessa questione, tra le stesse parti, non può essere decisa due volte.

Un aspetto di rilievo pratico riguarda il modo in cui il giudicato esterno può essere conosciuto dal giudice. La Cassazione ha chiarito che questa conoscenza può avvenire non soltanto attraverso la produzione documentale delle parti, ma anche attraverso l'attività istituzionale della Corte, le relazioni interne, le massime ufficiali o la consultazione della banca dati del Centro elettronico di documentazione (CED), coerentemente con il dovere della Corte di conoscere i propri precedenti nell'esercizio della funzione nomofilattica, cioè della funzione di orientamento uniforme della giurisprudenza, prevista dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario.

DUE PRINCIPI DISTINTI, ENTRAMBI RILEVANTI NELLA PRASSI

La pronuncia della Cassazione tiene insieme due questioni che, pur riguardando lo stesso procedimento, restano concettualmente distinte e vanno tenute separate nella pratica del contenzioso tributario. La prima riguarda il contenuto della difesa: chi intende far valere l'incertezza normativa per evitare le sanzioni deve chiederlo espressamente, non può limitarsi a confidare in un intervento d'ufficio del giudice, per quanto la questione possa apparire evidente. La seconda riguarda invece la gestione processuale delle impugnazioni collegate: quando più atti nascono dalla stessa vicenda e vengono impugnati con ricorsi distinti anziché riuniti, l'esito di un giudizio può riflettersi sull'altro anche a distanza di anni, e anche senza che nessuna delle parti lo segnali, perché il giudice ha comunque il dovere di rilevarlo.

QUESTIONE	PRINCIPIO AFFERMATO	CONSEGUENZA PRATICA
Disapplicazione sanzioni per incertezza normativa (art. 8 D.Lgs. 546/1992)	Non rilevabile d'ufficio dal giudice	Va chiesta espressamente dal contribuente, nei modi e termini processuali appropriati
Giudicato esterno formatosi su un giudizio parallelo	Rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, pure se successivo alla sentenza impugnata	Può rendere improcedibile un secondo ricorso identico per fatti e motivi

COSA CAMBIA PER CHI AFFRONTA UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Per i contribuenti e per i professionisti che li assistono, la prima indicazione pratica riguarda la stesura del ricorso introduttivo: se si ritiene che la violazione contestata dipenda da un'obiettiva incertezza normativa, occorre formulare una domanda specifica di disapplicazione delle sanzioni già in quella sede, senza rimandare la questione a gradi successivi del giudizio o sperare in un intervento spontaneo del giudice. La seconda indicazione riguarda la gestione delle impugnazioni quando più atti impositivi nascono dalla stessa vicenda: la scelta di proporre ricorsi distinti, anziché chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, comporta il rischio concreto che i diversi giudizi arrivino a conclusione in tempi diversi e con esiti non sempre coordinati tra i vari gradi, con la possibilità che la decisione definitiva su uno di essi condizioni gli altri ancora pendenti, anche a distanza di anni. Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento di ogni giudizio collegato, in questi casi, non è un dettaglio procedurale marginale, ma può risultare decisivo per l'esito finale della controversia.

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (17/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*